

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 103° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1990

Presidenza del Presidente SPITELLA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Riordinamento dell'Istituto nazionale di  
alta matematica Francesco Severi» (2220),  
d'iniziativa del senatore Vesentini e di altri  
senatori

**(Discussione e approvazione con modifi-  
cazioni)**

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
AGNELLI Arduino (PSI), relatore alla Com- missione .....	3, 6
BOMPIANI (DC) .....	3
CALLARI GALLI (PCI) .....	3
RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica .....	3, 6
VESENTINI (Sin. Ind.) .....	3

*I lavori hanno inizio alle ore 9,35.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi»  
(2220), d'iniziativa del senatore Vesentini e di altri senatori  
(Discussione e approvazione con modificazioni)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi», d'iniziativa dei senatori Vesentini, Callari Galli, Bompiani e Spitella.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già discusso in sede referente dalla nostra Commissione, che ne ha chiesto il mutamento di sede. La Presidenza del Senato ha concesso il trasferimento alla sede deliberante, condizionatamente alla valutazione della Commissione bilancio circa le clausole formulate dal Tesoro. Pertanto ho ritenuto opportuno presentare un emendamento all'articolo 12 precisando che l'ammontare complessivo del contributo statale all'Istituto è di 1.050 milioni annui a decorrere dal 1991. L'emendamento tende a sostituire i primi tre commi dell'articolo con i seguenti:

«1. Il contributo annuo dello Stato in favore dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi è elevato di lire 1.050.000.000 annui a decorrere dall'anno 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1502 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi».

La Commissione bilancio in data 18 dicembre 1990 ha fatto pervenire il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento trasmesso in data 17 dicembre 1990, per quanto di propria competenza, dichiara di non opporsi, a condizione - a norma dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento - che le parole "elevato di" siano sostituite dalle altre "complessivamente fissato in".

La Commissione inoltre - sempre a norma dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento - subordina il parere di non opposizione al presupposto che non si tratti di una spesa aggiuntiva, in quanto attualmente già viene erogato dal Ministero un contributo annuo dell'importo indicato dall'emendamento, e che la completa riformulazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 12, così come operata dall'emendamento, sia intesa nel senso di escludere il riferimento all'articolo 11,

terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni».

La 5<sup>a</sup> Commissione, pertanto, si è espressa favorevolmente, con talune precisazioni che io accolgo pienamente.

Non facendosi osservazioni, propongo di considerare acquisito il dibattito svoltosi in sede referente e dichiaro aperta la discussione generale.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi pare che la dizione che ci è stata suggerita sia tale da evitare ogni equivoco. Credo che non possa che essere vantaggioso il chiarimento in virtù del quale la spesa non è aggiuntiva e quindi assorbe i contributi che già sono attribuiti all'Istituto dal Ministero.

Mi pare pertanto che si possa concludere questa vicenda con generale soddisfazione.

VESENTINI. Signor Presidente, essendo io uno dei firmatari di questo disegno di legge, e anche per i rapporti di lavoro che ho avuto con l'Istituto Francesco Severi per alcuni anni, non posso che concordare con le valutazioni del relatore, e voglio anche ringraziarlo per l'attenzione che ha dedicato a questo disegno di legge.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, anch'io mi rallegro particolarmente per il fatto che siamo riusciti a varare questo provvedimento, che ha incontrato non pochi ostacoli al di fuori della nostra Commissione. Mi sembra infatti che la Commissione tutta, come d'altra parte dimostrano le firme apposte al disegno di legge, concordasse sia sull'importanza del riordino di questo Istituto, sia sulla necessità di una definizione più chiara, rispetto al passato, della situazione finanziaria.

Dichiaro quindi il voto favorevole del nostro Gruppo al disegno di legge in esame.

BOMPIANI. Anch'io, signor Presidente, annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo ringraziando lei, il relatore ed il Governo per gli sforzi che sono stati compiuti con esito positivo soprattutto nella direzione amministrativa, per trovare la copertura finanziaria e le giuste modalità di inquadramento dei problemi di finanziamento.

Io credo che la riforma potrà consentire a questo Istituto (che già ha lavorato con grande prestigio e al quale siamo tutti vicini perchè è un istituto di alta scienza e cultura) un ulteriore sviluppo delle proprie attività, iscrivendosi esso a pieno titolo tra quegli istituti di alta cultura ai quali viene assicurato, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, il riconoscimento - molto ambito da parte di questi enti - delle caratteristiche di autonomia.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, abbiamo esercitato uno sforzo non

piccolo per reperire la copertura finanziaria, ma c'è la convinzione che si tratti di un istituto di alto livello e di grande valore e quindi che sia giusto assicurare per legge una tranquillità alla programmazione delle sue attività. Ciò del resto si iscrive in una politica che abbiamo già seguito per altri istituti e che bisognerà applicare anche ad altri enti similari.

Mi auguro che si possa avere un quadro finanziario che consenta in futuro di affrontare i problemi e di assicurare analoga tranquillità di programmazione ai vari istituti di ricerca che si trovano per tradizione invece nel quadro di un finanziamento generale che viene valutato di anno in anno e caso per caso.

Oltre che per l'importanza intrinseca di questo Istituto, il provvedimento è anche un segnale in direzione di una migliore programmazione dei finanziamenti per tutti gli enti di ricerca.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

**Art. 1.**

*(Riordinamento dell'Istituto)*

1. L'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi, istituito con legge 13 luglio 1939, n. 1129, modificata con leggi 10 dicembre 1957, n. 1188, 5 maggio 1976, n. 257, e 14 febbraio 1987, n. 42, incluso nel paragrafo sesto, di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, è riordinato secondo le norme della presente legge.

2. L'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi, di seguito denominato «Istituto», dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, rientra fra gli enti di ricerca a carattere non strumentale di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Nel rispetto delle sue finalità istituzionali, l'Istituto adotta propri regolamenti concernenti gli organi, le strutture, la gestione finanziaria e contabile, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. L'Istituto ha la propria sede centrale presso l'università «La Sapienza» di Roma o comunque nella provincia di Roma.

**È approvato.**

**Art. 2.**

*(Finalità)*

1. I fini dell'Istituto sono i seguenti:

a) promuovere su piano nazionale, internazionale e comunitario, la formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità formative esistenti nelle varie università italiane;

b) svolgere e favorire le ricerche di matematica pura ed applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche;

c) procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto contatto con quella internazionale, in particolare promuovendo e partecipando ad iniziative e programmi di collaborazione nell'ambito delle Comunità europee.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, l'Istituto può:

a) stipulare convenzioni e contratti di studio e ricerca con università, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con enti di ricerca pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri, e con organismi scientifici internazionali;

b) stipulare con industrie nazionali e straniere contratti e convenzioni aventi per oggetto la collaborazione scientifica o la preparazione di studiosi e ricercatori in particolari settori della matematica applicata;

c) promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi, costituiti anche in società per azioni, nonché di società, anche internazionali o straniere, che abbiano fra i propri scopi lo sviluppo di ricerche di matematica pura ed applicata;

d) assegnare, mediante concorsi nazionali ed internazionali, borse di studio e borse di ricerca avanzata.

**È approvato.**

### Art. 3.

#### *(Programmi triennali)*

1. Su proposta dell'Istituto, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), a norma dell'articolo 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168, il programma triennale di attività dell'Istituto con previsioni di finanziamento per l'intero periodo, del cui fabbisogno si tiene conto in sede di predisposizione degli strumenti annuali del bilancio dello Stato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. I mezzi finanziari destinati all'Istituto sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e sono trasferiti senza vincolo di destinazione. Il Ministro riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 1 nell'ambito della relazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168.

A questo articolo propongo un emendamento tendente a sopprimere il primo periodo del comma 2, e cioè le parole: «I mezzi finanziari destinati all'Istituto sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e sono trasferiti senza vincolo di destinazione». Tale modifica si rende necessaria perchè altrimenti il testo sarebbe disarmonico rispetto alla formulazione dell'ultimo articolo relativo alla copertura finanziaria.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo da me presentato.

- **È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo ora all'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

(*Organi*)

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il presidente dell'Istituto;
- b) il comitato direttivo;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

**È approvato.**

Art. 5.

(*Presidente*)

1. Il presidente dell'Istituto e i due vice presidenti sono eletti dal comitato direttivo.

2. Il presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
- b) convoca e presiede il comitato direttivo ed il consiglio di amministrazione;
- c) assicura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi di cui alla lettera b);
- d) presenta annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una relazione sull'attività scientifica svolta nell'anno precedente, sentiti il consiglio di amministrazione ed il comitato direttivo.

**È approvato.**

## Art. 6.

*(Comitato direttivo)*

1. Il comitato direttivo ha compiti di indirizzo scientifico, conformemente ai fini di cui all'articolo 2, comma 1. Delibera i contenuti scientifici dei programmi triennali di cui all'articolo 3 ed esprime parere obbligatorio sulla relazione annuale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *d*). Deve essere sentito e può formulare proposte e raccomandazioni su ogni argomento di carattere scientifico relativo all'attività dell'ente.

2. Il comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, consta di sette membri eletti per un quadriennio fra i docenti universitari di discipline matematiche secondo norme demandate al regolamento concernente gli organi dell'Istituto di cui all'articolo 1, comma 2.

**È approvato.**

## Art. 7.

*(Consiglio di amministrazione)*

1. Il consiglio di amministrazione è nominato, per un quadriennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed è composto:

- a*) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;
- b*) dai due vice presidenti dell'Istituto;
- c*) da due esperti, uno almeno dei quali sia un esperto di diritto amministrativo, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- d*) da un rappresentante del Ministro del tesoro;
- e*) da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo e:

- a*) approva i programmi annuali e triennali di attività dell'Istituto, indicando le risorse finanziarie necessarie al perseguimento dei relativi obiettivi;
- b*) delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dallo stato di avanzamento delle attività;
- c*) delibera sugli affari contemplati nell'articolo 2, comma 2;
- d*) delibera, su conforme parere del comitato direttivo, la dotazione organica del personale dell'Istituto;
- e*) delibera, su proposta del comitato direttivo, i bandi di concorso a borse di studio e di ricerca, di cui all'articolo 2, comma 2;
- f*) delibera il regolamento del personale, che disciplina lo stato giuridico ed il trattamento economico nell'ambito dei criteri generali stabiliti dalla legge;

g) delibera l'organizzazione funzionale ed amministrativa dell'Istituto e prevede le forme dell'autonomia ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

h) su proposta del Presidente, delibera su eventuali deleghe da conferire, con le occorrenti limitazioni, ai vice presidenti.

3. Le delibere del consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelle relative al comma 2, lettere a), b), d), f) e g), non sono soggette all'approvazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti.

**È approvato.**

#### Art. 8.

##### *(Collegio dei revisori dei conti)*

1. Il collegio dei revisori dei conti, secondo il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, controlla la gestione dell'Istituto.

2. Il collegio è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dura in carica quattro anni.

**È approvato.**

#### Art. 9.

##### *(Personale dell'Istituto)*

1. Il regolamento del personale di cui all'articolo 7, comma 2, determina la dotazione organica dell'Istituto e disciplina lo stato giuridico ed economico nell'ambito dei criteri generali fissati dalla legge.

2. All'Istituto si applica quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, per l'assunzione di personale a contratto, e si estendono le disposizioni di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

3. Su proposta del comitato direttivo e su conforme parere del consiglio di amministrazione, il presidente potrà autorizzare a svolgere la propria attività scientifica, nell'ambito dei programmi dell'Istituto, professori universitari di ruolo di discipline matematiche, i quali fruiscano dei periodi di alternanza di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

**È approvato.**

#### Art. 10.

##### *(Autonomia finanziaria e contabile)*

1. L'autonomia finanziaria e contabile dell'Istituto si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.



2. Oltre ai mezzi finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, l'Istituto può ricorrere a forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, vendite, frutti di alienazioni patrimoniali.

A questo articolo presento un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

«2. L'Istituto provvede all'assolvimento dei fini di cui all'articolo 2 con il contributo ordinario per il funzionamento a carico dello Stato e con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dai proventi delle proprie attività, da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 11.

*(Norme transitorie)*

1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, sono adottati, in seduta congiunta, dal consiglio di amministrazione e dal comitato direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il consiglio di amministrazione ed il comitato direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione e del nuovo comitato direttivo.

**È approvato.**

#### Art. 12.

*(Copertura finanziaria)*

1. L'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi provvede all'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2 con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, da contributi a carico dello Stato, dai proventi delle proprie attività, da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata.

2. Il contributo annuo dello Stato in favore dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi è elevato di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. A decorrere dall'anno 1993 il predetto contributo è determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.500 milioni, per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1990-1992, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Iniziativa per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In relazione alle clausole espresse dalla Commissione bilancio, ho presentato un emendamento tendente a sostituire i primi tre commi dell'articolo con i seguenti:

«1. Il contributo annuo dello Stato in favore dell'Istituto è complessivamente fissato in lire 1.050.000.000 annui a decorrere dall'anno 1991.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1502 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 9,50.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA